

30 Mercoledì 20 Novembre 2013

ENTI LOCALI E STATO

Italia Oggi

FONDI UE/ L'audizione del ministro Trigilia sulla nuova agenda

Cento miliardi sul piatto

Lo stato si sostituirà alle regioni-lumaca

DI SIMONA D'ALESSIO

Lo stato scenderà in campo, se le regioni non utilizzeranno i fondi europei, il cui ammontare (per i prossimi sette anni) sarà di «circa 100 miliardi di euro». A lanciare l'avvertimento Carlo Trigilia, ministro per la coesione territoriale, durante un'audizione in commissione bilancia di Montecitorio, incentrata sulla programmazione 2014-2020 delle risorse comunitarie. Non esiste, tiene a precisare, alcuna «volontà neocentralista», aggiungendo che gli stanziamenti di Bruxelles sono «per, e non delle amministrazioni regionali», pertanto la neonata agenzia nazionale che si curerà dei finanziamenti Ue (creata con il decreto 101/2013, si veda *ItaliaOggi* del 30/10/2013) effettuerà «un monitoraggio sistematico e sopprimerà, eventualmente, a carenze» gestionali, dando un contributo «in caso di procedure

complesse»; il cantiere è aperto, giacché, fa sapere, «nei prossimi giorni» verrà messo a punto lo statuto dell'organismo, affinché possa diventare presto operativo.

Il piatto esposto da Trigilia ai deputati è decisamente allettante: nei sette anni a venire, infatti, la dotazione sarà pari a «circa 100 miliardi, di cui 32 andranno in parte alle regioni sviluppate» (una cifra oscillante fra i 7 e gli 8 miliardi), poi 1,1 saranno destinati alle «regioni

in transizione», ossia Abruzzo, Sardegna e Molise, mentre 22 finiranno «ai territori meno sviluppati, mediante un cofinanziamento che al Sud sarà pari al 50%». A

tutto ciò, prosegue il ministro, va annesso il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) che vale 54 miliardi, che verrà programmato con fondi strutturali. Nell'ambito della legge di Stabilità 2014, al vaglio di palazzo Ma-

dama, l'esecutivo presenterà un emendamento per non rendere «aggregabile» il Fsc che, invece, sottolinea, deve essere «consolidato e destinato a investimenti pubblici in conto capitale, evitando che diventi un bancomat», e occorre sia adoperato per «la realizzazione di grandi opere infrastrutturali». Procedimento che potrà permettere anche lo scorporo di tali risorse dal contenimento del debito pubblico entro il 3% del Prodotto interno lordo, parametro impostoci dall'Europa. Al collega dell'economia Fabrizio Saccomanni il ministro dichiara di aver richiesto di rivedere la quota stanziata per derogare al patto di Stabilità, poiché nella legge di Stabilità il Fondo previsto ad hoc ha una dotazione di un miliardo di euro «contro 1,8 miliardi di quest'anno», somma insufficiente, conclude, per alimentare una spesa adeguata per gli investimenti pubblici a valere sul Fsc.



Carlo Trigilia

—Riproduzione riservata—

DELEGA FISCALE

Tributi locali appaltabili

DI BEATRICE MIGLIORINI

Più di 5 miliardi di euro. A tanto ammonterebbero i benefici derivanti dalla razionalizzazione dei processi di gestione del credito delle pubbliche amministrazioni. In particolare, attraverso l'esternalizzazione dei servizi di riscossione locale. In base alle stime della Corte dei conti, infatti, solo nel 2012, i mancati incassi dei tributi locali ammontano a 15,4 mld. Questo il principale problema che l'Unirec (Unione nazionale imprese a tutela del credito) ha posto in evidenza ieri, nel corso delle audizioni sulla delega fiscale che si sono svolte in Commissione finanze al Senato.

Nel corso dell'incontro che ha avuto ad oggetto i problemi legati alla riscossione locale (affrontato all'interno del testo della delega fiscale all'art. 10, rubricato Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali), è emerso come le difficoltà legate a questo settore siano costate (a causa dei mancati introiti), 15,4 mld di euro solo nel 2012. «La razionalizzazione dei processi di gestione del credito delle pubbliche amministrazioni consentirebbe un miglioramento della situazione finanziaria degli enti locali quantificato in 5,2 mld di euro l'anno», ha sottolineato Gianni Amprino, presidente dell'Unirec, «nelle amministrazioni mancano modelli e operatori dedicati al recupero stragiudiziale, a fronte di pratiche anacronistiche e invasive portate avanti prevalentemente mediante la riscossione a mezzo ruolo. Siamo quindi ben lieti di sapere che nella delega fiscale esiste un esplicito riferimento (art. 10) alla possibilità per i comuni di esternalizzare i servizi di gestione dei tributi».

Ad oggi, sono più di 150 le proposte di modifica al testo della delega così come uscito, alla fine di settembre, da Montecitorio (si veda *ItaliaOggi* del 26 settembre 2013) anche se nessun emendamento è stato ancora presentato da governo e relatori, al momento impegnati a portare a termine i lavori al ddl Stabilità.

—Riproduzione riservata—

Ambulanti iscritti in Cciao ma con meno beghe Inps

Il commerciante su area pubblica che svolge anche altra attività lavorativa in qualità di dipendente, non deve dimostrare di essere in regola con le posizioni previdenziali se quest'ultima risulta prevalente rispetto all'attività commerciale; anche se deve, comunque, iscriversi alla Camera di commercio territorialmente competente.

Lo ha chiarito la Sezione Inps di Vicenza rispondendo a un quesito in tema di Durc. La Regione Veneto, così come altre, ha imposto il mantenimento del titolo autorizzatorio soltanto nei confronti di coloro i quali sono in grado di dimostrare di aver regolarmente versato gli oneri previdenziali. Sta di fatto che con la legge 102/2009 di conversione del di anticrisi 78 era stato previsto che anche gli ambulanti avrebbero dovuto dimostrare di essere in regola con la posizione contributiva che, fino allora aveva riguardato soltanto il settore dell'edilizia e dei servizi. La novità era conseguente all'allarme lanciato dalle associazioni di categoria che lamentavano un'evasione a percentuale che sfioravano il 90% e che determinava una concorrenza sleale nei confronti degli operatori in regola. È successo tuttavia, che soltanto pochi mesi dopo, con la Finanziaria 2010, la disposizione in questione è stata sostituita da un'altra a seguito di una querelle sorta tra Sviluppo economico e Lavoro. In sostanza la palla è stata lasciata alle regioni che, nell'esercizio della loro potestà normativa in materia, hanno oggi la possibilità di effettuare le verifiche previste all'art. 1, c. 1176, legge 296/2006.

Ma questo fatto non è stato considerato risolutivo della problematica. Ciò in quanto il titolo autorizzatorio ottenuto da un comune appartenente a una regione che non ha imposto il Durc, consente a tutti coloro i quali hanno ottenuto la licenza di esercitare l'attività ovunque.

Marilisa Bombi

—Riproduzione riservata—

Partecipate, no eccezioni sulla spending review

Gli enti locali devono procedere alla verifica dei reciproci rapporti di debito/credito anche rispetto alle società da essi partecipate indirettamente ovvero per quote minimali. Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte conti Lombardia nel parere n. 479/2013, chiarendo la portata dell'art. 6, c. 4, del di 95/2012 (spending review). Tale disposizione prevede che, a decorrere dallo scorso esercizio finanziario, i comuni e le province debbano allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti con le proprie società partecipate. La nota deve essere analiticamente e motivare eventuali discordanze, nel qual caso occorre adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i necessari provvedimenti di riconciliazione. Nell'ottica di un sempre maggiore controllo sugli strumenti societari, spesso utilizzati (come ricorda il parere) per scopi poco nobili (ovvero per dribblare i vincoli di finanza pubblica), la suddetta norma mira, quindi, ad arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci. L'obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se serve, correzioni di eventuali discordanze. Se questa è la ratio dell'intervento normativo, è allora evidente, secondo i giudici, che la latitudine oggettiva della norma non può essere circoscritta alle sole partecipazioni

di primo grado, con esclusione di tutte le partecipazioni indirette. Per le stesse ragioni, il focus non può essere limitato alle partecipazioni qualificate, ma deve essere esteso anche ai casi in cui l'ente detiene quote minimali. Unica soluzione in grado di offrire una rappresentazione trasparente e veritiera dei rapporti finanziari ente pubblico-partecipate.

Matteo Barbero

—Riproduzione riservata—

DA VENERDÌ 22 NOVEMBRE
LO SCADENZARIO
DEGLI ENTI LOCALI
a cura di



Il testo della decisione su www.italia-oggi.it/documenti